



FNOmCeO

Al Presidente

COMUNICAZIONE N. 62

AI PRESIDENTI DEGLI ORRINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: società tra professionisti – ulteriori chiarimenti.

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 23 del 12 aprile 2013, n. 27 del 19 aprile 2013, n. 30 del 24 aprile 2013 e n. 34 del 15 maggio 2013 e in relazione ad alcune ulteriori richieste di chiarimenti, si ritiene di approfondire alcuni aspetti della materia.

Con particolare riferimento alla approvazione della delibera per fissare la quota annuale di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo delle Società dei professionisti (STP), ferma restando l'autonomia degli Ordini in materia e nel confermare quanto già evidenziato nella Comunicazione n. 30, si rileva che l'iscrizione all'Ordine non può essere connessa agli aspetti economici dell'esercizio professionale che ne deriva e al numero dei soci partecipanti, anche perché i soci professionisti sono già iscritti all'Albo a titolo individuale. Si evidenzia anche che l'art. 7 del decreto n. 34/13 prevede che la STP debba essere iscritta presso il registro delle imprese e che tale requisito debba essere posseduto prima della richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti e per la c.d. società multidisciplinare nella sezione speciale dell'Albo relativo all'attività individuata come prevalente.

Per quanto riguarda il procedimento di iscrizione della STP si sottolinea che l'art. 9, primo comma, del decreto n. 34/13 dispone esplicitamente che è competente l'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società.

Si rileva inoltre che la STP può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. **Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/11, pur essendo abrogata la legge n. 1815/39.** Pertanto ne consegue che le modifiche apportate dalla legge n. 183/11 incidono solo in parte sul regime giuridico delle associazioni professionali, ma non ne vietano la costituzione. Si sottolinea correlativamente che,


qualora le società e le associazioni professionali già in essere prima della entrata in vigore della citata legge, volessero trasformarsi in STP dovranno procedere all'atto notarile di trasformazione sociale ai sensi degli artt. 2498 e ss. del codice civile, dimostrando di possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Con riferimento all'aspetto fiscale il ddl di semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 giugno 2013 stabilisce che alle società tra professionisti si applica, anche ai fini IRAP, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche. Il trattamento fiscale delle STP è quindi assimilabile alla associazione professionale con qualificazione di reddito come autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR (917/86) anche in presenza di STP di capitali. I compensi assoggettati della STP saranno soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%.

In conclusione con riferimento al quesito rappresentato da alcuni Ordini relativamente alla istituzione di una ulteriore sezione speciale delle STP aventi ad oggetto l'esercizio professionale dell'odontoiatria si rileva che la normativa nulla dispone al riguardo e che quindi non appare possibile una interpretazione estensiva della norma. La questione riveste comunque aspetti di particolare complessità e la Federazione intende portare la questione all'esame del Ministero della Salute.

Cordiali saluti

Il Presidente CAO
Giuseppe Renzo



Il Presidente
Amedeo Bianco



MF/MP